



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 254 del 9 giugno 2026

*Vicesegreteria generale Area Istituzionale
Servizio Lavori d'Aula*

**DISCUSSIONE UNIFICATA DELLE
MOZIONI NN. 362 E 363**

XVIII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 362 - Ritiro o riformulazione delle note prot. n. 28626 del 17 febbraio 2026 e prot. n. 49310 del 9 marzo 2026 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura in materia di gestione del personale dei Gruppi di Azione Locale nell'ambito della Programmazione PSP 2023-2027. Riaffermazione del principio di continuità organizzativa degli Uffici di Piano.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura n. 3942 del 31 agosto 2023 è stato approvato il bando relativo all'intervento SRG06 'LEADER Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo' a valere sulla Programmazione PSP 2023-2027, con dotazione finanziaria di euro 76.500.000,00;

l'articolo 7 del bando ha individuato la struttura tecnica del GAL quale elemento sostanziale della valutazione, imponendo la descrizione dell'organigramma e, a pena di irricevibilità, l'allegazione dei curricula delle figure professionali con dichiarazione di incarico esclusivo;

a corredo del bando l'Amministrazione regionale ha reso pubblico, nell'autunno del 2023, il documento 'Chiarimenti e FAQ', nel quale, al quesito n. 1, ha testualmente risposto che 'la selezione del personale relativo all'Animazione e gestione delle strategie (sotto-intervento B) non è obbligatoria', specificando che l'Ufficio di Piano può operare in continuità fra la programmazione 2014-2022 e quella 2023-2027;

con decreti del Dirigente del Servizio responsabile n. 5614 dell'8 novembre 2023 e n. 6408 del 1° dicembre 2023 sono state approvate le graduatorie provvisorie e definitive dei GAL, con ammissione a finanziamento di complessivi ventitré Gruppi di Azione Locale, e nelle settimane successive sono state sottoscritte le convenzioni fra ciascun GAL e la Regione siciliana, il cui articolo 4, punto 2, impone l'obbligo di mantenere i requisiti e le caratteristiche della struttura tecnica indicati in candidatura;

sulla base di tali chiarimenti e degli obblighi assunti in sede convenzionale, i GAL selezionati hanno adottato apposite deliberazioni dei propri

./..

organi e sottoscritto rapporti giuridici con le figure professionali già operanti presso gli Uffici di Piano nella Misura 19 del PSR 2014-2022, originariamente selezionate mediante procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che:

con nota prot. n. 28626 del 17 febbraio 2026, a firma del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, recante 'Disposizioni in merito alla gestione del personale dei GAL Programmazione PSP 2023- 2027', è stato trasmesso a tutti i GAL della Sicilia un atto nel quale la prosecuzione dei rapporti instaurati in continuità con la programmazione precedente viene qualificata come suscettibile di configurare un nuovo affidamento mascherato', con prospettata non ammissibilità della spesa, applicazione di sanzioni e, nei casi più gravi, avvio delle procedure di revoca della convenzione sottoscritta con l'Autorità di gestione;

con successiva nota prot. n. 49310 del 9 marzo 2026, a firma del medesimo Dirigente generale, il Dipartimento, nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti formulata dal GAL Terre di Aci (nota prot. 114/U del 20 febbraio 2026), ha dichiarato, con efficacia estesa alla totalità dei GAL destinatari, che 'il personale con contratti a tempo determinato o di consulenza si ritiene decaduto al 31 dicembre 2025', limitando l'ammissibilità a rendicontazione dei relativi costi alla medesima data del 31 dicembre 2025 e riservando la copertura finanziaria dei contratti in essere, in difetto di nuova deliberazione del Consiglio di amministrazione di estensione dell'oggetto dell'incarico, alle risorse proprie dei GAL;

né la nota prot. n. 28626/2026 né la nota prot. n. 49310/2026 richiamano alcun sopravvenuto parere dell'Organismo pagatore AGEA, alcun rilievo delle istituzioni dell'Unione europea, alcun esito di audit della Corte dei conti né alcun intervento normativo intervenuto fra il 2023 e il 2026 tale da giustificare un'interpretazione delle medesime disposizioni del bando SRG06 difforme da quella resa dal medesimo Dipartimento nel 2023, né sono oggettivamente idonee, nel loro combinato disposto, a incidere sulla tenuta dei rapporti giuridici in essere e sul corretto avanzamento delle strategie di sviluppo locale già approvate e finanziate;

fra il contenuto delle note prot. n. 28626/2026 e prot. n. 49310/2026 e quello delle FAQ allegate al bando SRG06 sussiste una contraddizione puntuale e documentalmente accertabile, afferente al medesimo

./..

oggetto e alla medesima Amministrazione proponente;

in particolare, la qualificazione di decadenza al 31 dicembre 2025' del personale con contratti a tempo determinato o di consulenza, contenuta nella nota prot. n. 49310/2026, produce effetti retroattivi e sostanzialmente estintivi di rapporti giuridici costituiti in buona fede anteriormente all'adozione della stessa nota, e che l'articolo 4, punto 2, della convenzione, imponendo il mantenimento della struttura tecnica indicata in candidatura, pone l'Amministrazione in una posizione di contraddizione interna, esigendo dal GAL contemporaneamente di mantenere e di non mantenere la medesima struttura;

TENUTO CONTO che:

la condotta descritta si pone in tensione con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, con il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti fra pubblica Amministrazione e cittadino sancito dall'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., nonché con i canoni di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175, 1337 e 1375 del codice civile;

il Regolamento (UE) 2021/1060, agli articoli 31-34 e al considerando 93, e il Regolamento (UE) 2021/2115, all'articolo 77, riconoscono al GAL autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo; che, con riferimento al profilo di decadenza retroattiva introdotto dalla nota prot. n. 49310/2026, rilevano altresì i limiti temporali e sostanziali posti all'esercizio del potere di autotutela dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha consolidato la rilevanza delle FAQ dei bandi quali strumenti di interpretazione autentica non vincolante, idonei a generare legittimo affidamento (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 11198 del 27 dicembre 2023; Sezione IV, sentenza n. 8065 del 30 agosto 2023), e ha ribadito che i provvedimenti attributivi di vantaggi economici generano affidamento meritevole di tutela (Consiglio di Stato, sentenza n. 688 del 2024);

con la recente sentenza della Sezione IV n. 1761 del 5 marzo 2026, lo stesso Consiglio di Stato ha riaffermato che il potere di autotutela della pubblica Amministrazione è soggetto a limiti temporali e sostanziali, non essendo sufficiente il solo interesse al ripristino della legalità a giustificare il ripensamento dell'Amministrazione

./..

decorso un termine ragionevole, ove vi sia affidamento del privato meritevole di tutela;

si affianca l'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanze gemelle nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011) sulla risarcibilità del danno da legittimo affidamento ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;

le note prot. n. 28626/2026 e prot. n. 49310/2026, qualificando come sanzionabili e finanche decaduti i rapporti costituiti in buona fede sulla base dell'interpretazione autentica della medesima Amministrazione, sono suscettibili di ingenerare contenzioso di significativa portata e potenziali profili di responsabilità erariale;

RITENUTO che:

l'Assemblea regionale siciliana, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo politico e di controllo, non può rimanere indifferente a determinazioni idonee a compromettere la tenuta di un programma di spesa comunitaria di rilevanza strategica per le aree interne e rurali dell'Isola, coinvolgente ventitré Gruppi di Azione Locale, e che è necessario che il Governo regionale riaffermi la continuità organizzativa degli Uffici di Piano secondo l'interpretazione autentica resa nelle FAQ del bando SRG06, disponga la rimozione della qualificazione di decadenza retroattiva introdotta dalla nota prot. n. 49310/2026, salvaguardi i rapporti giuridici costituiti in buona fede e riferisca all'Assemblea medesima sulle basi fattuali dell'eventuale mutamento interpretativo, ovvero prenda atto della loro inesistenza,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a disporre, per il tramite dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, il ritiro ovvero la riformulazione delle note prot. n. 28626 del 17 febbraio 2026 e prot. n. 49310 del 9 marzo 2026 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, al fine di ricondurne il contenuto a coerenza con l'interpretazione autentica resa dal medesimo Dipartimento con le FAQ allegate al bando SRG06 approvato con D.D.G. n. 3942 del 31 agosto 2023;

a disporre, con priorità e con atto formale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, la rimozione della qualificazione di decadenza al 31 dicembre 2025' del personale con contratti a tempo determinato o di consulenza, introdotta dalla nota prot. n. 49310/2026 con efficacia sostanzialmente retroattiva e prescrittiva, e della correlata

./..

limitazione dell'ammissibilità a rendicontazione dei relativi costi alla medesima data, al fine di escludere la produzione di effetti estintivi unilaterali su rapporti giuridici costituiti in buona fede anteriormente all'adozione della nota;

a riaffermare formalmente, con atto del Dipartimento regionale dell'Agricoltura indirizzato a tutti i ventitré GAL della Sicilia, il principio della continuità organizzativa e funzionale degli Uffici di Piano fra la programmazione PSR 2014-2022 e la programmazione PSP 2023-2027, nei termini già resi pubblici nel 2023, nel rispetto della normativa sul lavoro e dei massimali di compenso previsti dal bando, e ad adottare ogni misura idonea a salvaguardare i rapporti giuridici e contrattuali già instaurati dai GAL in buona fede sulla base delle FAQ del bando SRG06 e degli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, della convenzione sottoscritta con l'Autorità di gestione, escludendo che a tali rapporti possano essere opposti, in sede di controllo, rilievi di inammissibilità della spesa o procedure di revoca convenzionale fondati sul solo contenuto delle note prot. n. 28626/2026 e prot. n. 49310/2026;

a trasmettere all'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente mozione, una relazione recante l'indicazione puntuale delle basi fattuali e giuridiche ivi compresi eventuali pareri dell'Organismo pagatore AGEA, rilievi delle istituzioni dell'Unione europea, esiti di audit della Corte dei conti o sopravvenienze normative che abbiano indotto il Dipartimento al mutamento interpretativo rispetto alle FAQ del 2023 e all'adozione delle note prot. n. 28626/2026 e prot. n. 49310/2026, ovvero, in mancanza di tali basi, una formale presa d'atto della loro inesistenza.

(12 maggio 2026)

CATANZARO - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - SAFINA - SPADA - VENEZIA -
CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

XVIII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 363 - Iniziative urgenti per la revisione della soglia minima di spesa ammissibile prevista dal bando di cui al D.D.G. n. 458 del 3 febbraio 2026 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura - intervento SRD01 'Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole' del CSR Sicilia - PSP 2023-2027.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, approvato dalla Commissione Europea in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 con Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, e successivamente modificato con Decisione C(2025) 8022 final del 27 novembre 2025, definisce il quadro strategico nazionale per indirizzare gli interventi e i finanziamenti della PAC (primo e secondo pilastro) per il periodo 2023-2027, con gli obiettivi di sostenere il reddito degli agricoltori, migliorare la competitività delle produzioni agro-alimentari italiane, promuovere uno sviluppo rurale sostenibile ed equilibrato, coerente con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, e favorire la resilienza economica e sociale del settore agricolo e delle comunità rurali;

il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione siciliana rappresenta il documento operativo regionale che declina e adatta a livello territoriale gli interventi e gli strumenti previsti nel Piano strategico nazionale della PAC, senza introdurre una nuova e autonoma strategia rispetto alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e sovranazionali;

CONSIDERATO che:

con D.D.G. n. 458 del 3 febbraio 2026 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, recante 'Approvazione bando - CSR SICILIA - PSP 2023-2027 intervento SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole', con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro, sono state dettate le disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento;

nella sezione 'Base giuridica' del predetto

./..

bando viene richiamato il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma Strategico della PAC 2023-2027 della Regione siciliana, adottato con deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 149 del 30 marzo 2023 e, da ultimo, modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 22 maggio 2024, del quale il bando medesimo costituisce attuazione specifica;

la finalità dell'intervento SRD01 è quella di potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e di accrescerne la redditività, migliorandone al contempo le performance climatico-ambientali;

nella sezione 3 del bando, rubricata 'Dotazione finanziaria, spesa minima e contributo massimo per operazione di investimento', viene espressamente stabilito che, ai fini dell'ammissione al sostegno, le operazioni di investimento devono prevedere una spesa ammissibile 'non inferiore a 250 mila euro';

PRESO ATTO che:

il documento contenente il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione siciliana, con specifico riferimento all'intervento SRD01, nella sezione relativa ai criteri di ammissibilità al finanziamento stabilisce, al criterio 'C08', che 'al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo. Nel caso della Regione, spesa ammissibile ordinaria pari a una soglia minima di 20.000,00 euro';

RILEVATO, altresì, che:

la previsione contenuta nel bando di una spesa ammissibile 'non inferiore a 250 mila euro', seppur astrattamente consentita dalla normativa richiamata, fissa una soglia marcatamente superiore al minimo previsto dal CSR, introducendo un criterio di accesso fortemente selettivo, senza che il provvedimento fornisca alcuna motivazione al riguardo;

una soglia minima così elevata rispetto a quella indicata nel CSR (20.000 euro) opera quale

./..

barriera di accesso che impedisce ab origine' la partecipazione utile alla procedura alle imprese di piccole dimensioni, le quali non sono in grado di programmare investimenti di importo così rilevante, frustrando il principio del favor participationis' e comprimendo in radice la possibilità di competere nella formazione della graduatoria con progetti coerenti con le finalità della misura ma di dimensione economica fisiologicamente più contenuta;

rispetto al medesimo intervento SRD01, le altre Regioni italiane hanno nella quasi totalità adottato, per le annualità 2024-2026 e ai fini dell'ammissibilità dei progetti di investimento, soglie minime che non si discostano dalla previsione dei 20.000 euro, contribuendo ad ampliare la platea dei beneficiari anche alle piccole e medie imprese familiari, come risulta dalla seguente ricognizione comparativa;

(v. tabella allegata)

i dati censuari evidenziano che la dimensione media delle aziende agricole siciliane, misurata in Superficie Agricola Utilizzata (SAU), si attesta intorno ai 5-6 ettari, contro gli oltre 11 ettari della media italiana, con ciò collocando la stragrande maggioranza delle aziende siciliane nelle classi dimensionali più basse;

lo stesso bando, del resto, richiede quale requisito di accesso la titolarità di un'azienda con dimensione economica minima di 8.000 euro, calcolata in termini di Produzione Standard parametro coerente con la previsione della soglia minima contenuta nel CSR, e che tuttavia, a fronte della successiva imposizione di un investimento minimo di 250.000 euro, determina una frattura logica insanabile, giacché si riconosce l'esistenza di aziende con produzione standard pari a 8.000 euro, ma si pretende da esse investimenti pari a oltre trentuno volte la loro produzione annuale;

il bando fissa, inoltre, la finestra temporale per la presentazione delle domande di sostegno dal 9 marzo 2026 all'8 giugno 2026 esattamente novanta giorni arco temporale estremamente limitato entro il quale l'azienda agricola proponente è tenuta a produrre una mole di documentazione che presuppone una capacità organizzativa elevata, tipica di aziende di grandi dimensioni, integrando così un ulteriore criterio fortemente selettivo non sorretto, in alcuna parte del bando, da motivazioni o valutazioni di impatto che ne giustifichino la previsione;

./..

il bando prevede, secondo le condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP - PAC 2023-2027, la possibilità di richiedere un anticipo fino al 50% del contributo concesso, subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 100% dell'anticipo; stabilita una soglia minima di investimento di 250.000 euro e ammesso un contributo del 65%, l'anticipo massimo ammonterebbe a 81.250 euro e richiederebbe una fideiussione di pari importo, laddove l'accesso al credito e al mercato fideiussorio è, per le piccole aziende agricole siciliane, notoriamente problematico, con la conseguenza che i parametri anzidetti non consentono, di fatto, alle stesse di ricorrere all'anticipazione prevista dal bando;

l'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha redatto un disegno di legge recante Disposizioni per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane, il rafforzamento dei servizi di cittadinanza e la promozione dello sviluppo locale sostenibile', con l'obiettivo di rendere le aree interne luoghi attrattivi per vivere, lavorare e investire, in un contesto di coesione territoriale e di sostenibilità ambientale, individuando nel sostegno al comparto agricolo una delle leve centrali per contrastare lo spopolamento e il degrado del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tali territori;

la Regione siciliana ha definito undici aree interne Madonie, Nebrodi, Val Simeto, Calatino, Terre Sicane, Corleone-Sosio-Torto, Troina, Bronte, Mussomeli-Valle dei Sicani, Santa Teresa di Riva-Valli Joniche, Palagonia-Calatino-Sud Simeto che coprono circa il 40% dell'area regionale e comprendono oltre 150 Comuni, territori nei quali l'attività agricola è prevalentemente esercitata da piccole e medie imprese familiari, strutturalmente incompatibili con una soglia minima di investimento di 250.000 euro;

il medesimo documento CNEL evidenzia come l'agricoltura rappresenti un motore di sviluppo fondamentale per le aree interne, in grado di generare nuove opportunità di lavoro e valorizzare le produzioni locali, e segnala al contempo una preoccupante fotografia del comparto: l'età media dei conduttori agricoli si attesta a 57,6 anni, il 38,8% dei capi azienda ha più di 65 anni, soltanto il 13,5% ha meno di 44 anni e gli under 35 rappresentano appena il 4,4% del totale, mentre le aziende condotte da giovani under 35 sono solo il 3,2%, pur essendo quelle maggiormente orientate

./..

all'innovazione, alla multifunzionalità e all'uso delle tecnologie digitali;

tra le misure individuate dal disegno di legge del CNEL per contrastare lo spopolamento delle aree interne figurano espressamente l'accesso al credito per i giovani agricoltori che non dispongono di propri capitali o beni immobili da porre a garanzia, l'istituzione di meccanismi di incentivazione per chi sceglie di restare o di trasferirsi nelle aree interne, nonché una specifica linea di azione rivolta alle piccole e microimprese, tutte categorie sistematicamente escluse dal bando in esame per effetto della soglia minima di 250.000 euro e del connesso requisito fideiussorio;

la fissazione di una soglia minima così elevata, entrando in aperta contraddizione con le finalità del citato disegno di legge e con le politiche nazionali e regionali di contrasto allo spopolamento delle aree interne e di sostegno al ricambio generazionale in agricoltura, produce l'effetto paradossale di escludere dalle risorse del PSP-PAC 2023-2027 proprio quei territori e quelle imprese che dovrebbero esserne i destinatari privilegiati, aggravando il divario tra aree costiere e aree interne anziché ridurlo, e disincentivando l'ingresso dei giovani in un comparto la cui tenuta complessiva è già gravemente compromessa dall'anzianità dei conduttori;

la Tabella 3 'Criteri di selezione' allegata al bando, nell'ambito del principio di selezione 'dimensione economica dell'operazione', prevede l'attribuzione di 30 punti al criterio denominato 'solidità economica', conseguibili esclusivamente attraverso la produzione di un'attestazione bancaria, redatta secondo il modello allegato al bando, che certifichi la solidità economica e patrimoniale del soggetto proponente e la sua capacità di sostenere gli investimenti previsti nel progetto, con espressa esclusione di attestazioni condizionate o contenenti riserve;

i 30 punti riconducibili al predetto criterio rappresentano il punteggio più elevato tra i singoli criteri di selezione previsti dalla Tabella 3, corrispondendo al 30% del punteggio massimo conseguibile (100 punti) e ai due terzi del punteggio minimo di 45 punti richiesto al paragrafo 18 del bando ai fini dell'accesso al finanziamento; ne consegue che la mancata produzione dell'attestazione bancaria determina, di fatto, una condizione di svantaggio difficilmente colmabile attraverso gli altri

./..

critéri di selezione, trasformando un criterio nominalmente premiale in una barriera sostanziale all'ingresso;

il meccanismo così congegnato subordina l'accesso a un beneficio pubblico, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al rilascio di una valutazione discrezionale da parte di un istituto di credito privato, estraneo al procedimento amministrativo e non tenuto ad alcun obbligo di motivazione né di parità di trattamento nei confronti dei richiedenti, configurando un trasferimento surrettizio di funzioni istruttorie dalla Pubblica Amministrazione regionale al sistema bancario, con evidente lesione dei principi di oggettività, proporzionalità e verificabilità dei criteri di selezione sanciti dall'articolo 79 del Regolamento (UE) 2021/2115;

nei bandi SRD01 adottati dalle altre Regioni italiane, la valutazione della solidità economica dei proponenti è affidata ad indicatori oggettivi desumibili dai bilanci aziendali e calcolati dal tecnico progettista (quali la sostenibilità finanziaria dell'investimento, il rapporto di copertura del servizio del debito, il valore aggiunto prospettico), senza che sia mai richiesta un'attestazione rilasciata da un istituto di credito, circostanza che conferma il carattere anomalo e ingiustificato della scelta operata dal bando siciliano;

l'effetto combinato della soglia minima di investimento di 250.000 euro e del criterio 'solidità economica' da 30 punti produce una duplice selezione a monte che opera sistematicamente a sfavore delle piccole e medie imprese agricole, dei giovani al primo insediamento e degli operatori delle aree interne i quali, pur in presenza di progetti tecnicamente meritevoli e coerenti con le finalità dell'intervento SRD01, si trovano nell'impossibilità sostanziale di raggiungere la soglia minima di 45 punti qualora privi di rapporti bancari consolidati idonei a consentire il rilascio dell'attestazione richiesta;

il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del PSP-PAC 2023-2027 della Regione siciliana, adottato con deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 149 del 30 marzo 2023 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 22 maggio 2024, costituisce atto di programmazione del Governo regionale che, nella gerarchia delle fonti siciliane, si colloca al di sopra degli atti dirigenziali; il D.D.G. n. 458/2026, in quanto

./..

decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, è atto amministrativo di natura attuativa la cui funzione è dare esecuzione alla programmazione regionale, la quale, pur prevedendo una soglia minima di investimento di 20.000 euro legittimamente elevabile in fase di attuazione, avrebbe richiesto, anche solo per ragioni di opportunità istituzionale, la consultazione del partenariato nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2021/2115, trattandosi di incremento di un elemento determinante ai fini dell'accesso al contributo pubblico; ciò nonostante, nel paragrafo 3 del bando, la soglia minima di spesa ammissibile è stata fissata a 250.000 euro, con un incremento del 1250% rispetto al parametro di 20.000 euro stabilito dal criterio C08 del CSR;

la previsione di una soglia minima di 250.000 euro, determinando una concentrazione delle risorse su un numero ridotto di beneficiari, produce un effetto asimmetrico sul mercato della consulenza specialistica, rendendo un bando con soglia alta e dotazione elevata (100 milioni di euro) strutturalmente più attraente per i grandi studi professionali, le società di consulenza specializzate in fondi UE e gli istituti di credito agrario, a discapito delle piccole realtà imprenditoriali che non hanno accesso a tali canali;

in un momento di grave crisi dell'intero comparto agricolo regionale, indebolito dal susseguirsi di eccezionali fenomeni climatici e minacciato da politiche economiche nazionali e internazionali che favoriscono produzioni di qualità discutibile, le risorse destinate al sostegno del sistema agricolo non possono e non devono essere impiegate in modo discriminatorio, ma debbono essere orientate a favore dell'intera platea degli operatori economici del comparto, garantendo l'accesso ai benefici soprattutto alle piccole realtà imprenditoriali marginalizzate dalla crisi in atto,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a disporre, in via d'urgenza, la revisione del D.D.G. n. 458 del 3 febbraio 2026 con specifico riferimento alla soglia minima di spesa ammissibile di 250.000 euro, riallineandola al criterio C08 del Complemento di programmazione regionale (CSR) ovvero a un valore significativamente inferiore, tale da garantire l'effettivo accesso alla misura per le piccole e medie imprese agricole siciliane;

./..

a valutare, in subordine e sul modello adottato dalla Regione Calabria con l'avviso pubblico D.D.G. n. 13794 del 30 settembre 2025, l'introduzione di soglie minime differenziate di spesa ammissibile, distinguendo tra una soglia più elevata riservata alle aziende con maggiore capacità di investimento e una soglia contenuta destinata a favorire la partecipazione delle piccole imprese agricole, espressione di una minore capacità finanziaria;

ad avviare, contestualmente alla revisione del bando, una consultazione del partenariato economico, sociale e istituzionale nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2021/2115, al fine di acquisire il contributo delle organizzazioni di rappresentanza del comparto agricolo sulla modulazione della soglia minima e sulle ulteriori condizioni di ammissibilità;

a procedere alla rimodulazione della finestra temporale per la presentazione delle domande di sostegno, attualmente fissata in novanta giorni, in misura congrua rispetto alla complessità della documentazione richiesta e alla capacità organizzativa delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni;

a garantire, nella riformulazione del bando, il rispetto del principio di parità di trattamento dei richiedenti e di orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento SRD01, assicurando il pieno utilizzo della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro in favore dell'intera platea degli operatori del comparto agricolo regionale;

ad assicurare che la rimodulazione della soglia minima tenga specifico conto delle undici aree interne regionali e dei relativi oltre 150 Comuni, in coerenza con le politiche nazionali di contrasto allo spopolamento e con le finalità del disegno di legge approvato dal CNEL in materia di rigenerazione e ripopolamento delle aree interne e montane;

a introdurre, nella riformulazione del bando, meccanismi di premialità o riserve di dotazione finanziaria in favore dei giovani agricoltori under 35 e delle piccole e microimprese agricole operanti nelle aree interne, al fine di contrastare il grave invecchiamento del comparto attestato da un'età media dei conduttori agricoli di 57,6 anni e da una presenza di under 35 pari ad appena il 4,4% del totale e di favorire il ricambio generazionale, la multifunzionalità e l'innovazione tecnologica in agricoltura;

./..

a disporre la soppressione o, in subordine, la radicale riformulazione del criterio di selezione solidità economica' di cui alla Tabella 3 del bando, attualmente fondato sulla produzione di un'attestazione bancaria dal valore di 30 punti, sostituendolo con criteri di valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto fondati su indicatori oggettivi desumibili dai bilanci aziendali e calcolati dal tecnico progettista, in linea con le prassi adottate dalle altre Regioni italiane e in conformità ai principi di oggettività, proporzionalità e verificabilità dei criteri di selezione previsti dall'articolo 79 del Regolamento (UE) 2021/2115;

a garantire, più in generale, che nessun criterio di selezione attribuisca, singolarmente o in combinazione con altri, un peso tale da condizionare in modo determinante il raggiungimento della soglia minima di punteggio per l'accesso al finanziamento, evitando che l'architettura del sistema di punteggio produca effetti escludenti a monte in pregiudizio di intere categorie di potenziali beneficiari;

a pubblicare, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente mozione, una analisi di impatto ex ante recante la proiezione del numero di domande ammissibili attese, la valutazione della capacità di assorbimento della dotazione finanziaria e la stima della distribuzione territoriale e dimensionale dei beneficiari;

a riferire all'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente mozione, in ordine alle determinazioni assunte e alle misure adottate in attuazione dei precedenti impegni.

(12 maggio 2026)

CATANZARO - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - SAFINA - SPADA - VENEZIA -
CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

- La tabella allegata alla presente mozione è reperibile nel sito web istituzionale dell'ARS (www.ars.sicilia.it) consultando la relativa banca dati, alla voce 'allegato'.

Regione	Provvedimento e soglia minima di investimento
Toscana	Avviso pubblico D.D.G. n. 1442 del 24/01/2025 – Soglia minima: € 15.000
Veneto	Avviso pubblico D.G.R. n. 1132 del 22/09/2025 – Soglia minima: € 20.000 (ordinaria); € 10.000 (zona montana)
Calabria	Avviso pubblico D.D.G. n. 13794 del 30/09/2025 – Soglia minima: € 20.000 (imprenditore agricolo singolo); € 200.000 (imprenditori agricoli associati)
Sardegna	Avviso pubblico Determina 191 prot. 2835 del 13/02/2026 – Soglia minima: € 15.000
Campania	Avviso pubblico D.D.G. n. 255 del 24/04/2024 – Soglia minima: € 20.000
Piemonte	Avviso pubblico Determina dirigenziale D.D. 109/A1707D/2026 dell'11/02/2026 (SRD01/3/2026, annualità 2026, allevatori di suini) – Soglia minima: € 25.000 (ordinario); € 15.000 (zone montane)
Umbria	Avviso pubblico D.D. 7670 del 15/07/2024 – Soglia minima: € 12.500
Lazio	Avviso pubblico Determinazione n. G15892 del 27/11/2024 – annualità 2024 – Soglia minima: € 20.000
Abruzzo	Avviso pubblico Determinazione Giunta regionale n. DPD018/370 del 06/08/2024 – annualità 2024 – Soglia minima: € 20.000
Marche	Avviso pubblico Determinazione n. DPD018/370 del 06/08/2024 – annualità 2024 – Soglia minima: € 15.000
Friuli-Venezia Giulia	Avviso pubblico delibera n. 1811 del 16/11/2023 – Soglia minima: € 30.000
Trentino-Alto Adige	Avviso pubblico delibera della Provincia Autonoma di Trento n. 1854 del 28/11/2025 – Soglia minima: € 30.000